



MEDIO CHIAMPO SPA

**REGOLAMENTO PER IL CALCOLO  
DEL CONSUMO DI ACQUA  
POTABILE DA FATTURARE IN  
CASO DI OCCASIONALI ED  
ACCERTATE PERDITE  
ACCIDENTALI**

Approvato con Delibera del Consiglio di Bacino Valle del  
Chiampo n. 9 del 18.12.2018

## **Art. 1- Glossario**

Nel testo che segue, si intendono per:

1. **Gestore del Servizio Idrico Integrato**, la società incaricata dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate;
2. **Utente**, il titolare beneficiario del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, del servizio di fornitura dell'acqua potabile;
3. **Utenza Singola**, l'Utenza di una sola Unità Immobiliare, avente un unico Utente ed un unico contratto di fornitura;
4. **Utenza Multipla**, l'Utenza univoca con più Unità Immobiliari singole aventi un unico contratto di fornitura d'acqua potabile, eventualmente con contatori interni individuali necessari per la divisione pro-quota del consumo;
5. **Danno**, il verificarsi di un fatto avente implicazioni economiche negative, quale può essere la prolungata fuoriuscita d'acqua potabile non visibile o rilevabile, per effetto della rottura di tubazioni interrato o fatti similari;
6. **Perdite non visibili**, la fuoriuscita d'acqua potabile, non immediatamente riscontrabile in modo diretto, prodottasi per fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza considerata;
7. **Iniziativa**, la proposta del Gestore del Servizio Idrico Integrato rivolta agli Utenti normata col presente Regolamento.

## **Art. 2 – Descrizione dell'iniziativa**

Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdite d'acqua potabile, con possibilità di accedere all'eventuale ricalcolo del consumo fatturato in caso di reali e prolungate perdite non immediatamente riscontrabili in modo diretto, prodottesi per un fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza considerata, che potrebbero determinare un elevato costo aggiuntivo a carico dell'Utente.

## **Art. 3 – Utenze interessate**

Le Utenze interessate dal presente Regolamento sono tutte quelle ubicate presso i comuni dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo".

## **Art. 4 – Possibili Utenti beneficiari**

Ad ogni effetto e conseguenza al presente atto, per beneficiari devono intendersi esclusivamente gli Utenti che abbiano in corso un regolare contratto di fornitura di acqua potabile con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

## **Art. 5 – Adesione all'iniziativa**

Per aderire all'iniziativa e poter beneficiare del servizio disciplinato con il presente, l'Utente è tenuto a versare al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'importo annualmente stabilito dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" per ciascuna utenza. Tale importo verrà addebitato direttamente in bolletta.

L'adesione all'iniziativa ed al servizio proposto, si intendono quindi tacitamente accettate dall'Utente, anche per le successive bollettazioni, fintantoché non intervenga una Sua espressa rinuncia dichiarata secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

## **Art. 6 – Individuazione delle perdite non visibili**

La perdita deve avvenire in una qualsiasi parte dell'impianto idrico a valle del contatore, in ogni caso non visibile né rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. La conseguente fuoriuscita d'acqua deriva pertanto da un fatto assolutamente involontario ed è causale, prolungata, accidentale, fortuita.

## **Art. 7 – Obbligazioni a carico dell'Utente che aderisce all'iniziativa**

Nel caso in cui l'Utente dovesse riscontrare personalmente, ovvero su segnalazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'esistenza di una possibile perdita nel proprio impianto provvederà immediatamente:

- 1- Informare il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora sia l'Utente a ravvisare il danno;
- 2- A chiamare un tecnico idraulico di fiducia abilitato e iscritto alla Camera di Commercio, affinché provveda al sopralluogo dell'impianto interno ed alla ricerca, individuazione e riparazione della perdita;
- 3- A predisporre un'adeguata documentazione fotografica comprovante l'esistenza delle circostanze che hanno generato il danno;
- 4- Ad eseguire la riparazione;
- 5- Alla lettura e trascrizione dei dati desunti dal contatore;
- 6- Alla comunicazione scritta, utilizzando il Mod. Q 13.54, al Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'avvenuta riparazione. Ad intervento ultimato e comunque entro e non oltre un mese dall'avvenuta rilevazione del danno, pena la decadenza del beneficio, l'Utente dovrà produrre al Gestore del Servizio Idrico Integrato:
  - a- La copia delle fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto gli accertamenti tecnici, le verifiche e la riparazione;
  - b- La documentazione fotografica ed una breve descrizione dell'intervento eseguito e degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
  - c- Le letture del contatore riferite alle date immediatamente prima e dopo la riparazione del danno.

## **Art. 8 – Adempimenti a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato nei confronti degli Utenti che aderiscono all'iniziativa**

Ad avvenuta acquisizione della documentazione trasmessa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ne verificherà l'idoneità e la completezza, eventualmente mediante accertamenti tecnici presso l'Utente che renderà accessibili gli impianti interni durante e dopo i lavori di riparazione.

Nel caso in cui il danno integri effettivamente la fattispecie prevista dal presente Regolamento, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà immediatamente al ricalcolo del consumo da fatturare, secondo i principi ed i limiti di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 9 – Condizione per l'applicazione dei benefici**

Per usufruire dei benefici previsti dall'iniziativa, la quantità di acqua potabile fuoriuscita a causa della perdita dovrà essere stata comunque superiore alla media dei consumi accertati e fatturati all'Utente in condizioni di normalità per uno stesso periodo temporale, con un minimo di 50 (cinquanta) mc. in più del consumo storico per ogni Utenza.

#### **Art. 10 –Calcolo della quantità d'acqua da fatturare**

Nel caso in cui l'accertato maggiore consumo dipendesse effettivamente da perdite accidentali, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà al calcolo della quantità d'acqua da fatturare nel periodo di riferimento nella seguente modalità.  
In bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi (con l'applicazione delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione) pari al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente (ove possibile), applicando un coefficiente di maggiorazione pari a 1,25 per le perdite correlate ad un consumo storico da 501 mc. ed oltre.  
Il costo del volume erogato eccedente il consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente sarà coperto dal fondo costituito con la presente iniziativa.

#### **Art. 11 – Limiti dell'iniziativa**

Il numero massimo di danni che possono rientrare nell'iniziativa, per anno e per ciascuna utenza, è pari a 1 (uno).  
In caso di perdite occulte accidentali derivanti dalla rottura di qualsiasi componente degli impianti di irrigazione, il limite viene ridotto ad un solo evento per utenza ogni 3 (tre) anni.

#### **Art. 12 – Esclusioni**

Sono escluse dalla possibilità di ricalcolo le perdite e i consumi derivanti dal non perfetto funzionamento di:

- rubinetti;
- autoclavi;
- vaschette degli impianti sanitari;
- valvole di sicurezza dei pannelli solari;
- elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento;

e da guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi.

#### **Art. 13 – Modalità operative per rinunciare ad adesione all'iniziativa**

Nel caso in cui l'Utente non intendesse aderire all'iniziativa, comunicherà per iscritto, oppure rivolgendosi direttamente alla sede del Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sua decisione in merito.

A tutela delle scelte dell'Utente, non sono ammesse le comunicazioni telefoniche.

Nel caso di cui al precedente comma 1, la revoca all'adesione avrà validità dal periodo di bollettazione successivo (in caso di nuova Utenza, da subito), depennando detto Utente dall'elenco dei possibili beneficiari e non fatturando ulteriormente il relativo corrispettivo.

#### **Art. 14 – Conseguenze della rinuncia di adesione all'iniziativa**

Dal periodo di bollettazione successiva alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia ad aderire all'iniziativa, la complessiva spesa derivante dal maggior consumo anche se accidentalmente provocato da perdite non visibili, fortuite e prolungate sarà interamente esposta in bolletta e dovrà essere totalmente pagata da parte dell'Utente.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al "Regolamento per il Servizio di somministrazione dell'acqua potabile".

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino senza che questa abbia espresso parere contrario.